

Turin • Earth

città e nuove migrazioni



23 marzo - 27 novembre 2011

Materiali di approfondimento:
glossario, testimonianze, apparato normativo

MUSEO DIFFUSO TORINO

SOMMARIO

- I. Premessa
- II. Regolarizzazione, Espulsione e Respingimento
- III. Rifugiati politici
- IV. Migranti
- V. Seconde Generazioni
- VI. La risposta del legislatore italiano al fenomeno migratorio

MUSEO DIFFUSO TORINO

PREMESSA

In occasione del 150° anniversario dell'Unità d'Italia, il Museo Diffuso della Resistenza, della Deportazione, della Guerra e dei Diritti e della Libertà si è impegnato su un progetto biennale incentrato sui cambiamenti urbanistici, sociali e culturali che l'immigrazione più recente ha prodotto sul tessuto urbano, ponendo al centro i temi dei diritti e della cittadinanza consapevole che costituiscono i cardini del suo impianto e delle sue attività.

Questi temi sono sempre stati al centro dell'attenzione del Museo e hanno avuto una particolare rilevanza nelle iniziative più recenti. Tra queste, le mostre "I Giovani e la Costituzione" e "L'assenza dei confini/l'essenza dei confini. L'Europa tra vecchie e nuove frontiere" (2009), "Diritti al cubo. Un percorso espositivo tra le parole della democrazia" (2010) e il progetto "Diffondere Costituzione. Da visitatori a cittadini" (2010).

La mostra "Turin-Earth. Città e nuove migrazioni" (23 marzo – 27 novembre 2011) costituisce l'esito conclusivo del programma di attività dedicato ai temi dell'immigrazione, dei diritti e del dialogo interculturale, un segno di attenzione nei confronti dei nuovi pubblici e dei nuovi cittadini torinesi, intesi non solo come destinatari ma anche come protagonisti coinvolti nelle politiche culturali e nella programmazione del Museo.

La mostra racconta i mutamenti avvenuti in città connessi alla costante crescita dell'immigrazione nel corso degli ultimi trent'anni. Al centro del discorso è posto il nesso vitale che unisce la città e le migrazioni.

Il titolo e l'allestimento si ispirano a Google Earth, strumento interattivo che permette al fruitore di avvicinare e allontanare il proprio punto di vista sul territorio. Il visitatore sarà condotto attraverso un percorso che dalla prima sala - che rappresenta la città nel suo insieme - si avvicina sempre di più al livello dello sguardo delle singole persone.

Una sorta di passeggiata virtuale tra i quartieri, le vie e i caseggiati della città per esplorare i rapporti non sempre facili, ma ricchi di significato, tra i migranti e Torino, attraverso i nuovi punti di incontro (mercati, luoghi di culto, piazze) e la nascita di nuove attività lavorative, nuove identità sociali e culture meticce.

I materiali selezionati per l'esposizione comprendono interviste, dati statistici, video, fotografie e oggetti. Ampio spazio è riservato alla ricostruzione delle storie di vita degli immigrati e alla presentazione del loro punto di vista sul panorama urbano.

Nell'ambito delle proposte educative che il Museo ha progettato in occasione della mostra, la presente pubblicazione intende costituire innanzitutto un sussidio alla visita e allo svolgimento delle attività laboratoriali, ma anche uno strumento utile alla definizione di autonome attività didattiche.

Prendendo le mosse da un sintetico "glossario dell'immigrazione", si è scelto innanzitutto di descrivere termini come clandestino, extracomunitario, rifugiato ecc., che oggi fanno parte del nostro comune linguaggio, ma che spesso sono utilizzati al di fuori del loro giusto contesto e in modo improprio.

La pubblicazione è arricchita da alcune delle trenta testimonianze raccolte per la mostra e da un capitolo dedicato all'evoluzione normativa in materia di immigrazione in Italia, dal 1986 a oggi.

REGOLARIZZAZIONE, ESPULSIONE E RESPINGIMENTO

ESPULSIONE

Provvedimento disposto dal Ministero dell'Interno o dal Prefetto per motivi di ordine pubblico, commissione di reati, irregolarità di ingresso, o per contrastare la permanenza abusiva sul territorio dello Stato (art. 11 L. 40/1998).

Viene eseguito dal questore, con accompagnamento alla frontiera tramite la forza pubblica, quando lo straniero resta in territorio italiano oltre il limite fissato con l'intimazione o quando, per circostanze oggettive, vi sia il concreto pericolo che lo straniero si dia alla clandestinità.

RESPINGIMENTO

Provvedimento che consiste nell'impedire l'ingresso nel territorio dello Stato allo straniero che si presenti alle frontiere senza i requisiti richiesti o che cerchi di introdursi clandestinamente (art. 8 L. 40/1998).

"Mi hanno detto che vivo in Europa. Il mio passaporto è romeno. In Francia e in Italia non mi vogliono. Ma allora, dove posso stare?"

Marcel, rom nato in Romania, 36 anni, a Torino dal 2007

PERMESSO DI SOGGIORNO

E' un documento, rilasciato dall'autorità di polizia, che deve essere richiesto dai cittadini stranieri che intendono soggiornare in Italia per più di tre mesi. Coloro che vengono in Italia per visite, affari, turismo e studio per periodi non superiori ai tre mesi non devono chiedere il permesso di soggiorno.

I requisiti necessari per richiedere il permesso di soggiorno, passibili di continue

modifiche da parte del legislatore, vengono descritti nel capitolo VI, nel quale è analizzata l'evoluzione normativa dal 1986 a oggi.

Il Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o Carta di soggiorno per cittadini stranieri è un permesso di soggiorno a tempo indeterminato, valido per tutta l'Unione europea. Tale documento può essere richiesto dallo straniero che è già titolare di permesso di soggiorno per un periodo minimo di cinque anni e qualora percepisca un reddito minimo determinato dall'autorità amministrativa. La carta di soggiorno non può essere emessa nei confronti di chi è stato dichiarato pericoloso per l'ordine pubblico e la sicurezza.

"A settembre scadeva il mio permesso di soggiorno per motivi di studio e l'unica possibilità è stata regolarizzarmi come colf. I poliziotti non ci credevano, ero la prima colf giapponese a Torino e mi hanno chiesto: 'Ma in Giappone non avete lavoro?' "
Saki, nata in Giappone, 29 anni, a Torino dal 2006

"Ogni anno veniva il momento di mettersi in coda davanti alla Questura per il permesso di soggiorno. Arrivavo alle 6 davanti al portone, per conquistare il mio posto."
Angela, nata in Brasile, 49 anni, a Torino dal 1998

SANATORIA

E' un atto legislativo con cui l'autorità competente sana un'irregolarità procedurale o situazioni non regolari. Nell'ambito dell'immigrazione, si tratta di operazioni legislative periodiche per regolarizzare i migranti privi di permesso di soggiorno.

"Quando è uscita la legge Bossi-Fini nel 2002 per me è diventato molto più difficile avere i rinnovi del permesso di soggiorno, mi ha cambiato abbastanza la vita."
Miguel, nato in Ecuador, 27 anni, a Torino dal 2001

RIFUGIATI POLITICI

RICHIEDENTE ASILO

Persona che, trovandosi fuori dal paese in cui ha residenza abituale, non può o non vuole tornarvi per il timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per la sua opinione politica.

Questo soggetto può richiedere asilo nel nostro paese presentando una domanda di riconoscimento dello "status di rifugiato", in base all'art. 1 della Convenzione di Ginevra sui rifugiati del 1951, che l'Italia ha firmato insieme ad altri 143 paesi. In Italia la domanda viene presa in carico dalle Commissioni territoriali esaminatrici (collegate e coordinate dalla Commissione Nazionale).

Fino al momento della decisione in merito alla domanda, il soggetto in questione rimane un richiedente asilo e ha diritto di soggiorno regolare.

Il richiedente asilo non è quindi assimilabile al migrante irregolare, anche se può giungere nel paese di asilo senza documenti d'identità o in maniera irregolare, attraverso i cosiddetti "flussi migratori misti", composti cioè sia da migranti irregolari sia da potenziali rifugiati.

"Sono partito da casa mia per un motivo politico, perché militavo in un partito politico che faceva parte del governo abbattuto da un colpo di stato e sono stato poi obbligato a lasciare il paese. [...] Dopo che sono arrivato in Italia ho fatto un percorso, lo stesso che fa qualunque persona che viene a chiedere la protezione in un paese che ha firmato la Convenzione di Ginevra, e dopo che sono stato riconosciuto ho faticato un po' per inserirmi in questo contesto sociale."

Berthin, nato in Congo, a Torino dal 2002

RIFUGIATO

Rifugiato (o più diffusamente rifugiato politico) è un termine giuridico che indica chi è fuggito o è stato espulso a causa di discriminazioni politiche, religiose o razziali dal proprio paese e trova ospitalità in un paese straniero.

Solo una parte di coloro che per questi motivi richiedono asilo, però, riesce a ricevere lo status di rifugiato in Italia, dove il numero dei rifugiati è tra i più bassi in Europa.

A differenza del profugo, espressione priva di un contenuto giuridico usata per definire genericamente chi si è allontanato dal paese di origine per le persecuzioni o per una guerra, ciò che caratterizza il rifugiato è l'aver ricevuto - dalla legge dello Stato che lo ospita o dalle convenzioni internazionali - questo status e la relativa protezione attraverso l'asilo politico.

"Sono scappato dalla guerra in Afghanistan perché là, nel 2002, non si poteva più vivere... c'era la guerra e non avevo più neppure un paio di scarpe."

All, nato in Afghanistan, 26 anni, a Torino dal 2004

"Non posso tornare a casa perché in Congo vogliono la mia testa. Sono arrivato a Torino da Roma perché ho preso il treno sbagliato, dovevo andare a Trieste."

Alain, nato in Congo, 45 anni, a Torino dal 2007

MUSEO DIFFUSO TORINO

MIGRANTI

EXTRACOMUNITARIO

Con questo termine non si intende una qualunque persona straniera ma esclusivamente colui che proviene da un paese che non appartiene a uno dei 27 stati membri dell'Unione Europea.

Nel linguaggio comune e in quello dei media il termine è generalmente usato, in maniera impropria, per indicare persone immigrate in Europa e provenienti da paesi economicamente disagiati.

Nel suo significato letterale, sono invece extracomunitari, ad esempio, sia un cittadino svizzero (dal momento che la Svizzera non è uno degli Stati membri dell'Unione europea), sia ogni cittadino extraeuropeo, ad esempio proveniente dagli Stati Uniti d'America.

"Sono stata senza documenti per cinque anni, come un fantasma, non uscivo di sera, non andavo a ballare, non avevo una vita. Il primo gennaio 2007 per me ha segnato l'inizio di una seconda libertà, non mi dovevo più preoccupare."*
Irina, nata in Romania, 32 anni, a Torino dal 2002

* data in cui la Romania entra a far parte della Comunità Europea

MIGRANTE

Termine generico che indica chi sceglie di lasciare il proprio paese (da cui emigra) per stabilirsi, temporaneamente o definitivamente, in un altro paese (in cui immigra). Tale decisione, che ha carattere volontario anche se spesso è indotta da difficili condizioni di vita, dipende generalmente da ragioni economiche.

Nel suo significato letterale è migrante uno studente Erasmus, che emigra dal suo paese di origine in un altro per studiare, come anche un cittadino del sud Italia, che per diverse questioni (lavoro, studio, salute, ricongiungimento familiare) si stabilisce al nord o viceversa.

Un migrante, contrariamente al rifugiato, può far ritorno a casa in condizioni di sicurezza.

"Ho sempre viaggiato come commerciante. Sono andato per molti anni in Mauritania a vendere orologi, fino al 1989, quando ci ammazzavano se scoprivano che eravamo senegalesi. Sono tornato in Senegal e dopo un po' di tempo ho deciso di venire in Italia."

Mamadou, nato in Senegal, 50 anni, a Torino dal 1994

MIGRANTE IRREGOLARE (CLANDESTINO)

Un migrante irregolare, comunemente definito come "clandestino", è colui che ha fatto ingresso eludendo i controlli di frontiera, o è entrato regolarmente nel paese di destinazione, ad esempio con un visto turistico, vi è rimasto dopo la scadenza dello stesso (diventando un cosiddetto *overstayer*), o non ha lasciato il territorio del paese di destinazione a seguito di un provvedimento di allontanamento.

"Sono venuta in Italia nel 1995 perché non ci bastavano i soldi per pagare le spese in città e i miei nipoti dovevano andare a scuola. Ho pagato 3.000 dollari."

Beauty, nata in Nigeria, 45 anni, a Torino dal 1996

C.I.E. – CENTRI DI IDENTIFICAZIONE ED ESPLUSIONE

I Centri di Identificazione ed Espulsione (CIE), prima denominati Centri di Permanenza Temporanea (CPT), sono strutture istituite in ottemperanza a quanto disposto all'articolo 12 della legge Turco-Napolitano (L. 40/1998), per ospitare gli stranieri "sottoposti a provvedimenti di espulsione e o di respingimento con accompagnamento coattivo alla frontiera", nel caso in cui il provvedimento non sia immediatamente eseguibile.

Hanno la funzione di consentire accertamenti sull'identità di persone trattenute in vista di una possibile espulsione, ovvero di trattenere persone in attesa di un'espulsione certa.

Nell'ordinamento italiano i CIE costituiscono una grande novità: prima non era mai stata prevista la detenzione di individui a seguito della violazione di un semplice illecito amministrativo (quale il mancato possesso di un documento).

Le condizioni di vita all'interno di queste strutture sono state spesso oggetto di critiche, anche da parte di organizzazioni per la tutela dei diritti umani. I lunghi periodi di detenzione, il sovraffollamento e le violenze denunciate si traducono spesso in forme di autolesionismo, tentativi di fuga e casi di suicidio.

"Una notte la polizia ci ha trovato e ci ha portati tutti in prigione per trentasette giorni. Il capo poliziotto, una brava persona, mi ha permesso di chiamare la mia famiglia, e poi ha chiamato un nostro connazionale che ha pagato per farci uscire dalla prigione. Siamo andati al confine con la Slovacchia, in una foresta. Lì siamo stati per due giorni con cinesi, indiani e pakistani: eravamo duecentoquarantasette! Abbiamo passato il confine con un Tir che ci ha portato fino a Bratislava. Io non avevo né soldi, né documenti, così mi hanno portato in un centro di permanenza, dove sono stato per cinque mesi. Una notte sono scappato, sono andato alla stazione e mi sono nascosto in un treno merci che andava in Austria. Sono sceso a Vienna, pensavo che essendo in Europa potevo fare i documenti, invece mi hanno portato in un altro centro di permanenza, dove però potevo uscire di giorno e dovevo tornare la notte."

Mohamed, nato in Bangladesh, 26 anni, a Torino dal 2005

DECRETO SUI FLUSSI MIGRATORI

E' un decreto con il quale il Governo italiano, entro il 30 novembre di ogni anno, fissa le quote massime di lavoratori stranieri dipendenti, autonomi e stagionali che possono entrare nel nostro paese (L. 189/2002).

In Italia si può assumere un cittadino di un paese terzo solo se è già titolare di un permesso di soggiorno idoneo all'assunzione, come ad esempio un permesso di soggiorno per motivi familiari, lavoro subordinato non stagionale, studio (per un massimo di 20 ore settimanali e comunque non oltre 1.040 ore annuali), rifugiato politico, motivi umanitari, ecc.

Nei restanti casi (ad esempio per lo straniero che si trova in Italia per motivi turistici o per brevi soggiorni) il datore di lavoro deve necessariamente attendere l'emanazione del decreto flussi e chiedere preventivamente il nulla osta al lavoro per poi procedere all'assunzione.

SECONDE GENERAZIONI – G2

Termine con cui viene solitamente indicata la generazione costituita dai figli di immigrati. C'è da dire però che immigrato di seconda generazione potrebbe essere una qualifica non sensata (anche se dal punto di vista giuridico possibile e anzi quotidianamente confermata), in quanto la qualifica di immigrato dovrebbe competere solamente a chi abbia personalmente compiuto l'esperienza della migrazione.

L'espressione "seconde generazioni" trova maggiore chiarezza nel riferimento alla famiglia (immigrata) più che al singolo individuo. Ecco che, all'interno della famiglia immigrata, il figlio viene a occupare il ruolo della seconda generazione, considerando la prima quella dei padri e la terza, la quarta e così via quella degli ulteriori discendenti.

Va però aggiunto che, talvolta, la condizione del figlio può non combaciare compiutamente con tale situazione, ad esempio quando egli stesso abbia compiuto insieme ai genitori il tragitto migratorio e non sia quindi nato nel Paese di insediamento della famiglia. Bisogna rilevare che, in questo caso, se una migrazione vi è stata, non si è trattato di una migrazione volontaria, originata da un progetto migratorio definito. Si usa parlare per questo di "migranti involontari".

Si è però verificato che esistono molte difficoltà per i figli dell'immigrazione qualora non abbiano accesso alla cittadinanza italiana. Difficoltà che li rendono cittadini di "serie B" rispetto ai loro coetanei italiani. Chi non ha la cittadinanza italiana, ad esempio, ha difficoltà di accesso agli ordini professionali, non può votare, non può partecipare al servizio civile volontario nazionale e, se dipende da un permesso di soggiorno per motivo di studio o lavoro, ha continui limiti di spostamento, visti i tempi lunghi dell'attesa dei rinnovi.

Gli "italiani col trattino" (cino-italiani, afro-italiani...) sono portatori di identità culturali fluide e meticce, affermano la volontà di non accettare le condizioni di lavoro e di esclusione subite dai loro genitori, rivendicano gli stessi diritti dei loro coetanei italiani.

"I miei figli generalmente sono inseriti, lavorano, cercano di integrarsi, anche se rimane sempre una barriera, e si sentono sovente stranieri, perché purtroppo ci sono persone che ti fanno sentire straniero."

Tatiana, nata in Moldavia, 59 anni, a Torino dal 1997

"Io ho due figli. Il maschio è più italiano, perché è venuto qui quando aveva cinque anni. La figlia invece è venuta quando aveva undici anni, ha più ricordi del nostro paese. Tutti e due hanno amici sia italiani che peruviani."

Pucalpa, nato in Perù, 52 anni, a Torino dal 2000

LA RISPOSTA DEL LEGISLATORE ITALIANO AL FENOMENO MIGRATORIO

I. Status quo

Per fare fronte al complesso fenomeno dell'immigrazione, fin dagli anni Ottanta, il legislatore italiano ha messo a punto una serie di interventi normativi, successivamente raccolti e riordinati in un unico testo, il **Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero**, approvato con D.Lgs. 286/98 e, in seguito, modificato dalla L. n. 189 del 30 luglio 2002, la cosiddetta legge Bossi-Fini e dal primo pacchetto sicurezza (2008).

Il **5 novembre 2010** il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al **secondo pacchetto sicurezza**, presentato dal Ministro dell'Interno Maroni, contenente diverse misure. In materia migratoria, rilevano quelle relative all'allontanamento coatto dei cittadini UE e alla possibilità di rimpatrio per prostituzione in strada. Il pacchetto è articolato in due distinti provvedimenti: un decreto legge e un disegno di legge. Quanto al primo, va detto che l'assemblea del Senato, nella seduta del 15 dicembre 2010, ha approvato in via definitiva il **decreto legge 12 novembre 2010, n. 187**, convertito in legge 17 dicembre 2010, n. 217, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza".

Lo scorso **31 dicembre 2010**, il Governo ha emanato l'atteso "**decreto flussi**" che autorizza 98.080 quote (86.580 nuovi ingressi per motivi di lavoro non stagionale a favore di cittadini extracomunitari "residenti" all'estero e 11.500 conversioni in permessi per lavoro). Il Decreto prevede, inoltre, la possibilità di convertire alcuni permessi di soggiorno (per studio, tirocinio, formazione, lavoro stagionale, ecc.) in permessi per lavoro, subordinato o autonomo. Le domande possono essere inviate solo a partire dal giorno stabilito dal Decreto flussi e solo dopo che questo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Il Ministero dell'Interno ha reso noto che è in corso di registrazione presso la Corte dei Conti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 17 febbraio 2011, concernente la programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali per l'anno 2011 e che verrà data comunicazione dell'avvenuta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. L'invio delle domande sarà possibile dalle h. 8.00 del giorno successivo alla pubblicazione del Decreto e sino alle h. 24.00 del 31 dicembre 2011.

II. Evoluzione normativa: dalla legge 943/1986 alla sanatoria per colf e badanti del 2009

La legge n. 943 del 1986

I primi interventi in materia d'immigrazione risalgono agli anni Ottanta, quando viene approvata la **L. 943/1986**, che disciplina le condizioni di lavoro dei cittadini stranieri, introducendo le prime forme di tutela e avviando la prima procedura di

regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari. Nello specifico, la legge prevede una sanatoria per tutti gli immigrati che, entro tre mesi dall'entrata in vigore del provvedimento, dimostrino di risiedere in Italia. Vengono accolte 105.000 domande. Alcuni aspetti, quali il soggiorno e le espulsioni, vengono ancora regolati dal R.D. n. 733 del 1931, relativo alle norme di pubblica sicurezza.

La legge n. 39 del 1990

Nel corso degli anni Novanta viene adottata la **L. 39/1990 c.d. legge Martelli**. Si tratta del primo intervento che disciplina in maniera organica la materia dell'immigrazione, introducendo disposizioni relative a ingresso, soggiorno, espulsione e diritto d'asilo. In particolare, la legge introduce per la prima volta lo strumento della programmazione dei flussi di immigrati, con cui si disciplina l'accesso di coloro che intendono risiedere e lavorare nel nostro paese. Inoltre, prevede una sanatoria per gli irregolari e i clandestini. Vengono presentate circa 225.000 domande, quasi tutte accolte.

La legge n. 40 del 6 marzo 1998

Sul finire degli anni Novanta, superata la logica di emergenzialità che aveva influenzato la normativa precedente, il legislatore italiano adotta la **L. 40/1998, c.d. legge "Turco-Napolitano"** (dai nomi dei ministri dell'epoca, rispettivamente per la solidarietà sociale e dell'interno), che dota il nostro ordinamento di una legge organica in materia di condizione dello straniero e di immigrazione. La legge, oltre a regolamentare ingresso, soggiorno ed espulsione, precisa i diritti e i doveri dello straniero.

Nello specifico, per quanto riguarda **l'ingresso e il soggiorno per motivi di lavoro subordinato, stagionale e di lavoro autonomo** (art. 19 e ss.), sono previste quote da stabilirsi annualmente con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (sentiti i ministri interessati e le competenti Commissioni parlamentari) che tengano conto dei dati occupazionali. Si stabilisce, inoltre, che d'intesa con i paesi di origine verranno predisposte apposite liste cui potranno iscriversi i lavoratori stranieri che intendono fare ingresso in Italia per motivi di lavoro.

Viene introdotta **la nuova figura del garante** per il cittadino straniero che intenda entrare in Italia al fine di trovare lavoro (art. 21). Si tratta di un soggetto (vuoi un cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante, vuoi una Regione o un ente locale ovvero un'associazione sindacale o professionale) che, in presenza dei requisiti fissati con apposito decreto, potrà farsi garante dell'ingresso di uno straniero, dimostrando di potergli assicurare l'alloggio e la copertura dei costi di sostentamento e di assistenza sanitaria per la durata del permesso di soggiorno.

Inoltre, è prevista l'introduzione di una **carta di soggiorno di durata illimitata**.

Per quanto riguarda i **ricongiungimenti**, agli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno (rilasciato per lavoro subordinato o per lavoro autonomo ovvero per asilo, per studio o per motivi religiosi) è riconosciuto il diritto a mantenere o a riacquistare l'unità familiare nei confronti dei familiari stranieri.

Sulle **colf e badanti**, al di fuori degli ingressi per lavoro autorizzati nell'ambito delle

quote, il regolamento di attuazione della legge in discussione disciplina particolari modalità e termini per il rilascio di autorizzazioni alla prosecuzione di rapporti di lavoro domestico a tempo pieno già esistenti (da almeno un anno).

In materia di **espulsioni**, la legge prevede che lo straniero privo di documenti sia trattenuto per 30 giorni in un centro di permanenza al fine della sua identificazione e, qualora questa risulti impossibile, che al clandestino venga intimato di lasciare il territorio entro 15 giorni.

Quanto ai **profili penali**, la scelta più rilevante è quella di non incriminare l'ingresso irregolare dell'immigrato né l'attività di assistenza prestata a stranieri in stato di bisogno (comma 2 dell'art. 12, fermo quanto stabilito dall'art. 54 del codice penale). Al contrario, la legge prevede l'arresto da tre mesi a un anno o l'ammenda da euro 1.033 a euro 3.098 per il datore di lavoro che occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno.

Per quanto riguarda il **diritto di asilo**, in attesa che il Parlamento adotti una nuova disciplina in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo, la legge in oggetto prevede che gli stranieri che hanno presentato una domanda di asilo siano assoggettati alle misure di protezione temporanea per motivi umanitari.

Nello stesso anno, la legge Turco-Napolitano viene fatta confluire nel già menzionato **Testo Unico sull'immigrazione**.

La legge n. 189 del 30 luglio 2002

La **L. 189/2002, c.d. Bossi-Fini** promuove la più ampia sanatoria mai attuata nel nostro paese (art. 33) e apporta diverse modifiche al Testo Unico.

Nello specifico, viene prevista l'istituzione, presso la Prefettura-ufficio territoriale del Governo, dello **sportello unico per l'immigrazione**, responsabile dell'intero procedimento per l'assunzione di lavoratori stranieri, mentre viene abolita la figura dello sponsor.

In relazione al **decreto flussi**, si stabilisce che, in caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei Ministri può (ma non deve) provvedere in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per l'anno precedente.

Per quanto riguarda i **ricongiungimenti**, si stabilisce che il cittadino extracomunitario, in regola con i permessi, possa chiedere di essere raggiunto dal coniuge, dal figlio minore, o dai figli maggiorenni purché a carico e a condizione che non possano provvedere al proprio sostentamento.

Sulle **colf e badanti**, si prevede che ciascuna famiglia possa regolarizzare anche diverse badanti, ma una sola colf, presentando alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo competente per territorio una denuncia (c.d. dichiarazione di emersione) entro due mesi dall'entrata in vigore della nuova legge.

Con riferimento alle **espulsioni**, come nella legge Turco-Napolitano, si prevede che lo straniero senza permesso di soggiorno venga espulso per via amministrativa e, se privo di documenti, venga portato in un centro di permanenza per 60 giorni (prima 30) al fine della sua identificazione. Qualora l'identificazione risulti impossibile, inoltre, si stabilisce che al clandestino venga intimato di lasciare il territorio entro 3 giorni (prima 15).

Per la prima volta, la legge Bossi-Fini regola il fenomeno dei **falsi matrimoni**, stabilendo la revoca del permesso di soggiorno se ottenuto attraverso un matrimonio "di comodo" con un cittadino italiano (o uno straniero ormai regolarizzato), salvo che da un tale rapporto siano nati dei figli.

Per quanto riguarda le **sanzioni penali**, occorre ricordare che, da un lato, la legge stabilisce che se lo straniero espulso rientra in Italia senza permesso commette un reato e, dall'altro, raddoppia le sanzioni previste per i datori di lavoro che impieghino extracomunitari privi del permesso di soggiorno (arresto da tre mesi ad un anno e multe fino a 5.000 euro per ogni lavoratore non in regola).

Infine, sul **diritto di asilo**, si prevede semplicemente che il Ministero dell'Interno sosterrà gli enti locali che accolgono coloro che chiedono asilo in Italia.

La legge n. 222 del 9 ottobre 2002

Nel settembre del 2002, è entrato in vigore il D.L. n. 195, poi convertito nella **L. 222/2002**, che reca disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari, estendendo il disposto dell'art. 33 della L. 189/02 (limitato ai lavoratori domestici e alle badanti) a tutti i lavoratori subordinati. Questo provvedimento, nato con l'intento di far emergere il lavoro nero, ha consentito di regolarizzare la posizione di tutti i cittadini stranieri che hanno dichiarato, congiuntamente ai datori di lavoro, la loro condizione di occupati irregolari.

Il pacchetto sicurezza del 2008

Il **primo pacchetto sicurezza**, varato al fine di "contrastare fenomeni di illegalità diffusa collegati all'immigrazione illegale e alla criminalità organizzata", è stato presentato il 21 maggio 2008 dal Ministro dell'Interno Maroni e comprendeva: un decreto legge, due disegni di legge, tre decreti legislativi.

- Il decreto legge 23 maggio 2008 n. 92

Il **D.L. 92/2008**, convertito in **legge n. 125 del 24 luglio 2008**, reca misure urgenti in materia di sicurezza pubblica. Per quanto riguarda il problema dell'immigrazione, va ricordato in particolar modo che il provvedimento in questione: (i) introduce la circostanza aggravante della clandestinità e il reato per lo straniero che alteri i polpastrelli al fine d'impedire la sua identificazione; (ii) prevede il carcere da 6 mesi a 3 anni e la confisca dell'appartamento per chi affitta ai clandestini; (iii) prevede l'espulsione per chi viene condannato ad una pena superiore a due anni; (iv) modifica la denominazione "centro di permanenza temporanea" in "centro di identificazione ed espulsione".

- La legge n. 94 del 15 luglio 2009

Con l'approvazione della **L. 94/2009**, "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica", il Governo intende colpire in particolar modo tutti i soggetti privi di permesso di soggiorno, ma allo stesso tempo rende più gravosi gli adempimenti degli immigrati in posizione regolare.

Sul fronte dell'immigrazione irregolare, le principali novità introdotte dalla Legge 94/2009 vanno individuate nella previsione di una nuova fattispecie di reato, l'ingresso e il soggiorno illegale in Italia, punito con un'ammenda compresa tra i 5.000 e i 10.000 euro. Viene poi nuovamente prolungato (da 2 a 6 mesi) il tempo massimo di permanenza nei centri d'espulsione. Proroga che può essere autorizzata dal giudice di pace quando il cittadino straniero non collabora, oppure se non arrivano i documenti necessari all'espulsione dal paese d'origine. Infine, viene istituito un fondo destinato a finanziare le spese per i rimpatri.

Per quanto riguarda l'immigrazione legale, la nuova legge prevede che i soggetti interessati a chiedere il permesso di soggiorno debbano sottoscrivere un "accordo di integrazione" (che li impegna a rispettare la Costituzione italiana e a partecipare alla vita economica, sociale e culturale italiana), articolato per crediti, la cui integrale perdita comporta la revoca del permesso di soggiorno.

Inoltre, è previsto che chi chiede o rinnova il permesso di soggiorno dovrà pagare una tassa aggiuntiva (oltre ai 70 euro previsti in precedenza), mentre chi chiede la cittadinanza italiana dovrà versare un contributo di 200 euro.

Sul fronte della lotta ai matrimoni "di comodo", la legge introduce l'obbligo per gli stranieri di presentare un documento che certifichi la regolarità del soggiorno. Per l'ottenimento della cittadinanza italiana, richiede 2 anni di residenza (e non più sei mesi) dalla celebrazione del matrimonio (termine che dimezza in presenza di figli). Infine, più difficile diventa anche chiedere il rilascio del permesso di soggiorno di lungo periodo, in quanto la nuova legge ha introdotto l'obbligo del superamento di un test di lingua italiana.

- La legge n. 85 del 30 giugno 2009

La **L. 85/2009** ha permesso l'adesione dell'Italia al trattato di Prüm, accordo sottoscritto il 27 maggio 2005 da sette Stati membri dell'Unione europea (Germania, Spagna, Francia, Austria, Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo) con lo scopo di rafforzare la cooperazione di polizia in materia di lotta al terrorismo, alla criminalità transfrontaliera e all'immigrazione clandestina. In particolare, questo prevede disposizioni per lo scambio di dati relativi a DNA e impronte digitali e contiene disposizioni sui rimpatri congiunti, sulla falsificazione di documenti e sui pattugliamenti congiunti di frontiera

- I decreti legislativi nn. 159 e 160 del 3 ottobre 2008

Il **D.L. 159/2008** sul riconoscimento dello status di rifugiato, stabilisce misure che, da un lato, perseguono chi approfitta della protezione, pur non avendone i requisiti e, dall'altro, prevedono un'accelerazione delle procedure per chi ha diritto al riconoscimento della protezione internazionale.

Il **D.L. 160/2008** sul ricongiungimento familiare dei cittadini stranieri, prevede una serie di restrizioni, quali l'esame del DNA per l'accertamento della parentela.

Sul terzo decreto legislativo in materia di libera circolazione dei cittadini comunitari, con verifiche dei requisiti necessari, basti ricordare che è stato momentaneamente accantonato.

La legge n. 102 del 3 agosto 2009

In virtù della **L. 102/2009**, dal 1° al 30 settembre 2009, l'Italia ha offerto ai datori di lavoro (italiani, cittadini di un altro Stato membro, cittadini extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno di lungo periodo, o cittadini extra-UE titolari di permesso di soggiorno in quanto familiari di un cittadino UE) la possibilità di regolarizzare l'assunzione di colf e badanti (italiani, cittadini dell'UE, cittadini extra-UE in possesso di permesso di soggiorno valido, cittadini extra-UE privi di permesso di soggiorno). Quando si trattava di cittadini extra-UE privi di permesso di soggiorno, ogni nucleo familiare poteva regolarizzare al massimo un lavoratore addetto al fabbisogno familiare (colf) e due lavoratori per l'assistenza a persone non autosufficienti (badanti).

Conformemente alla legge in oggetto, potevano presentare la domanda i datori di lavoro che avevano effettuato un versamento forfettario pari a 500 euro e che, al 30 giugno 2009, occupavano alle loro dipendenze (da almeno tre mesi) il lavoratore da regolarizzare e che continuavano ad occuparlo nel periodo intercorrente tra il 1° e il 30 settembre 2009.

MUSEO DIFFUSO TORINO



Turin· Earth città e nuove migrazioni

Materiali di approfondimento: glossario, testimonianze, apparato normativo

A cura di

Federica Tabbò

Copertina

Riccardo Borzillo

Realizzazione grafica e stampa

Grafiche Viesti

Publicazione realizzata dai Servizi Educativi del Museo nell'ambito del progetto
"Turin·Earth. Città e nuove migrazioni" (settembre 2010 – novembre 2011)

Coordinamento generale del progetto

Francesca Toso

Con il sostegno della:



nell'ambito di

Esperienza Italia 150*



Si ringraziano per la preziosa collaborazione

Carlo Capello

Pietro Cingolani

Paola Giani

Carlo Griseri

Federica Toso

Francesco Vietti

Un ringraziamento particolare a tutti coloro che hanno contribuito raccontando le loro esperienze di migrazione.

Fonti

-Centro Astalli

<http://www.centroastalli.it/home.204.0.html>

-Ordine dei giornalisti – Carta di Roma

<http://www.odg.it/content/carta-di-roma>

-Cestim on-line – Sito di documentazione sui fenomeni migratori

<http://www.cestim.it/>

-Fieri

http://www.fieri.it/statistiche_dati.php

-Rete G2 – Seconde Generazioni

<http://www.secondegenerazioni.it/>

-Ministero dell'Interno

<http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/>

NOTE

MUSEO DIFFUSO TORINO

NOTE

MUSEO DIFFUSO TORINO

NOTE

MUSEO DIFFUSO TORINO

NOTE

MUSEO DIFFUSO TORINO

NOTE

MUSEO DIFFUSO TORINO

NOTE

MUSEO DIFFUSO TORINO

MUSEO DIFFUSO TORINO



**Museo Diffuso della Resistenza,
della Deportazione, della Guerra,
dei Diritti e della Libertà**

Corso Valdocco 4/a 10122 Torino

Tel. biglietteria +39 0114361433

Tel. uffici +39 0114363470

Fax +39 0114362034

didattica@museodiffusotorino.it

www.museodiffusotorino.it

Orario:

10 - 18; giovedì 14 - 22; lunedì chiuso